



**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona

Prot. n. 2247/2020/A

Verona, li 15 Dicembre 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Sedi

Oggetto: Prorogata la validità di Certificati, Attestati, Permessi, Concessioni, Autorizzazioni e Atti Abilitativi fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Si ritiene utile comunicare l'importante recente disposizione governativa riguardante la validità degli atti, provvedimenti e titoli in materia di edilizia, con la quale viene tolto ogni dubbio interpretativo in merito alla proroga e quindi alla loro validità.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 03-12-2020 è pubblicata la **Legge 27 novembre 2020 n. 159** (Legge di conversione del D.L. 07/10/2020 n. 125); **l'articolo 3-bis** (che ha modificato l'articolo 103 del cosiddetto *D.L. Cura Italia*) stabilisce che

CERTIFICATI – ATTESTATI – PERMESSI – CONCESSIONI – AUTORIZZAZIONI – ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI – TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 06/06/2001 N. 380,

in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla stessa data di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31 gennaio 2021 e, quindi, fino al 1° maggio 2021.

Tale proroga nel settore dell'edilizia riguarda anche:

- le SCIA (Segnalazioni certificate di inizio attività)
- le Segnalazioni Certificate di Agibilità
- le Autorizzazioni Paesaggistiche
- le Autorizzazioni Ambientali, comunque denominate
- il ritiro dei Titoli Abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.

Sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Le proroghe vengono quindi legate alla cessazione dello stato di emergenza eliminando il riferimento ad una specifica data; in tale modo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse ulteriormente prorogato (oltre il 31 gennaio 2021), la proroga delle scadenze in questione verrebbe prorogata automaticamente.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, **scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della predetta Legge 27 novembre 2020 n. 159 (4 dicembre 2020), si intendono validi se non già rinnovati.**





**COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI**
della Provincia di Verona

Il Testo della norma

Legge 27/11/2020 n. 159 (conversione del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125)

Art. 3-bis. Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e **che non sono stati rinnovati**, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere n) e b) del comma 1 **non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva** di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. Omissis

Pertanto il **testo attuale** (come modificato dal suddetto articolo 3-bis) dell'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto "Cura Italia" (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27) è il seguente:

«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e **la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**, conservano la loro validità per i **novanta giorni** successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Con cordialità.

IL PRESIDENTE

f.to geom. Fiorenzo Furlani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)

